

**REGOLAMENTO (CE) N. 2828/94 DELLA COMMISSIONE****del 21 novembre 1994****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(6)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2646/94 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2672/94<sup>(8)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(10)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione<sup>(11)</sup> e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 2646/94 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.<sup>(7)</sup> GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 77.<sup>(8)</sup> GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 57.<sup>(9)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(10)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.<sup>(11)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 novembre 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1103 21 00	108,70	114,74
1104 19 10	108,70	114,74
1104 29 11	80,32	83,34
1104 29 31	96,62	99,64
1104 29 91	61,60	64,62
1104 30 10	45,29	51,33
1108 11 00	132,86	153,41
1109 00 00	241,56	422,90

(\*) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.